

Circolare per la Clientela – 15.02.2018, n. 01

Oggetto: Fatturazione elettronica tra imprese – Fattura elettronica nel settore edile – Fattura elettronica nel tax free shipping – Scheda carburante 2018 – Rottamazione bis – Super ammortamento 2018

Con la presente Vi portiamo a conoscenza di alcune tra le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Fatturazione elettronica tra imprese

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra imprese private. Essenzialmente, la fattura elettronica tra imprese è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare, quando essa viene emessa in formato cartaceo.

Tuttavia, a differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest'ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale; in parole povere, nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata su supporto cartaceo o digitale (formato pdf).

Di conseguenza notevole rilevanza deve essere attribuita al formato con cui la stessa deve essere generata. La fattura elettronica deve essere infatti emessa in un formato che possa garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la sua leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione che è di dieci anni decorrenti dalla data di emissione.

Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida: deve contenere tutti i dati indicati nell'art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72, deve essere emessa in formato XML (può essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip), deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell'origine) infine, deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio.

Quest'ultimo, è un sistema di trasmissione elettronica di dati che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale.

Gli operatori economici possono comunque avvalersi, attraverso accordi tra le parti (emittente e destinatario della fattura elettronica), di intermediari per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio.

Ad ogni modo, la responsabilità sul rispetto delle norme permane in capo al soggetto che emette la fattura; quindi dal 2019, qualora venga emessa una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle descritte, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le relative sanzioni.

In ogni caso il nostro Studio si sta adoperando per essere in grado di poter fornire la consulenza idonea al fine di indirizzare al meglio ciascun cliente sulla miglior soluzione possibile per affrontare questo nuovo adempimento.

Fattura elettronica nel settore edile

Il comma 917 della legge di bilancio anticipa al 1 luglio 2018 l'obbligo della fattura elettronica anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Questa disposizione riguarderà l'insieme dei destinatari della normativa della legge 136/2010 (cd. legge antimafia) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Fattura elettronica nel tax free shipping

Dal 1 settembre 2018 è previsto l'obbligo dell'emissione della fattura "tax free" in modalità elettronica. L'emissione della fattura elettronica è collegata alla nuova procedura, prevista dal progetto OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), come condizione per concedere il rimborso dell'IVA ai turisti extra UE, previsto dall'articolo 38-quater della legge IVA (cd. vendite Tax Free).

Scheda carburante 2018

Per ciò che concerne la scheda carburante, la Legge di bilancio 2018 prevede l'abolizione della stessa dal 1° luglio 2018.

Le spese sostenute per l'acquisto di carburanti, potranno essere portate in deduzione e l'Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate.

A fianco dell'obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante, la Legge di Bilancio 2018, ha previsto anche l'obbligo, sempre a partire dal 1° luglio 2018, di fattura elettronica per i benzinai e per tutti i privati titolari di partita IVA dal 2019, con conseguente abolizione dello spesometro.

Dal punto di vista operativo la situazione è in evoluzione e si attende di conoscere le soluzioni che proporranno sul mercato le compagnie petrolifere.

Rottamazione bis

La rottamazione bis, non è altro che il proseguimento, anche nel 2018, del beneficio fiscale introdotto l'anno scorso con l'articolo 6 del DL 193/2017, che ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare, previa apposita domanda, della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Aderendo alla cd. sanatoria Equitalia o Condono Equitalia, il contribuente, può ottenere un forte sconto sul debito, con l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, e pagando solo il tributo, gli interessi affidati all'agente della riscossione, l'aggio, spese per notifica delle cartelle ed eventuali procedure esecutive.

La Legge di Bilancio ha confermato la definizione agevolata, cd. rottamazione cartelle, per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 previa domanda entro il 15 maggio 2018. Alla rottamazione bis 2018, potranno aderire tutti, anche chi non ha presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

Possono accedere alla procedura: i contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, possono farlo ora, entro il 15 maggio 2018, i contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre, possono rientrare nella rottamazione se provvedono a pagare le rate omesse entro il 7 dicembre 2017 e non più entro il 30 novembre. Infine coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione, ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive, possono rientrare nella nuova rottamazione bis se: entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un'unica soluzione oppure entro il 31 luglio 2018 pagano l'importo condonato e gli interessi di mora.

Super ammortamento 2018

A partire dagli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 l'aliquota di deduzione del super ammortamento scenderà dal 140% al 130%.

Quindi, a partire dal 2018, le imprese che effettueranno investimenti in beni materiali strumentali nuovi, potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30%.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Luisetti & Sterchele e C.

